



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di  
ROGGIANO GRAVINA


Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N° 04 /2021

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

**composta dai Magistrati**

Dr.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario, Relatore

**ha emesso la seguente**

Deliberazione n. 07 /2021

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTA il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la nota istruttoria del Magistrato relatore prot. 8386 del 22/10/2020 avente ad oggetto "Richiesta dati di pubblicazione della relazione di fine mandato";

VISTA la risposta trasmessa dal comune di Roggiano Gravina prot. 508441 del 26/10/2020 (prot. ingresso Corte dei conti n. 6329/2020);

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2020 con il quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 il Magistrato relatore, Dr. Tommaso MARTINO;

## FATTO

Il Comune di Roggiano Gravina figura tra gli Enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale in data 20 e 21 settembre 2020, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, con conseguente obbligo di presentare la relazione di fine mandato secondo l'iter procedimentale e le tempistiche dettate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

In ossequio al su citato disposto normativo l'Ente era tenuto a redigere la Relazione di fine mandato, che doveva essere sottoscritta dal Sindaco, certificata dal Revisore e successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale del controllo della Corte dei Conti per la Calabria, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. A tal proposito, non risultando la pubblicazione e la trasmissione alla Corte di tale relazione, è stato chiesto all'Ente di indicare ove sarebbe stato possibile consultare la relazione, specificandone i dati di pubblicazione e la sezione del sito istituzionale cui reperire la relazione, nel caso in cui si fosse adempiuto il disposto normativo.

A seguito della indicata richiesta, l'Ente, con nota prot. 508441 del 26/10/2020 (acquisita al prot. ingresso Corte dei conti n. 6329/2020) ha comunicato che "il Consiglio Comunale di Roggiano Gravina è stato sciolto in data 25/07/2019 a causa delle dimissioni di oltre la metà più uno dei Consiglieri Comunali. Al Governo del Comune è stata nominata la Dott.ssa Tarsia Eufemia con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/08/2019. Pertanto, la relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario dott.ssa Tarsia Eufemia, dal responsabile finanziario dott. Lo Bianco Giancarlo e dal Revisore dei Conti dott. Di Cianni Marcello. La Relazione

con Protocollo Generale n. 7431 risulta essere stata pubblicata sull'Albo Pretorio Online dell'Ente al n. 1034 del 22/09/2020. Inoltre, è stata pubblicata nell'Amministrazione Trasparente nella sezione: Disposizioni Generali: Atti Generali; Atti Amministrativi Generali".

Risulta, quindi inviata una "Relazione del Commissario Straordinario" come relazione di fine mandato, redatta e sottoscritta da quest'ultimo, nonché pubblicata sul sito istituzionale dopo le elezioni amministrative, dunque con notevole ritardo, in violazione dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

## DIRITTO

L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, c. 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province ed i Comuni presentano una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La normativa sopra riportata individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di tale relazione, per l'ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata. In tale ultimo caso, il richiamato art. 4 comma 3, chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno, tuttavia, si limita all'espressione "sottoscrizione della relazione", senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione.

Al riguardo, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.


15/2015, ha precisato che *"tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'art.4 D.Lgs.n.149/2011"*.

Il comune di Roggiano Gravina ha trasmesso, a seguito della richiesta istruttoria, una "Relazione del Commissario Straordinario" quale relazione di fine mandato, redatta e sottoscritta dal quest'ultimo, mentre, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, in caso di scioglimento anticipato del consiglio, è sul Sindaco che incombe sempre l'obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune.

Inoltre, la Relazione è stata redatta e pubblicata con notevole ritardo, addirittura successivamente alle elezioni comunali.

La Relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la Relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

La Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- 
- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni svolte per porvi rimedio;
  - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La Relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato, nei tre giorni successivi la Relazione e la certificazione dell'Organo di revisione vanno trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, la Relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ciò al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori.

Al fine di rendere cogenti le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, il Legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di "*mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente*"; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della

relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).


Le Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELIC hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto, l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale descritta dal citato articolo 4 costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, facendo così ritenere che la redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare i principi di "buon andamento" e "trasparenza" dell'azione amministrativa (così, Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELIC).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha confermando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, chiarendo che *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"*.

Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, come già sopra indicato, le previsioni ed i termini ex art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 non sono stati rispettati.

La ridetta violazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle conseguenze di natura sanzionatoria, sancite al comma 6 del citato art. 4 (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELIC).

Il Legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione, producendo entrambi, quale effetto, la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati (deliberazione Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG)



Per quanto concerne le modalità attuative della sanzione *de qua*, conformemente ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie, nella già menzionata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, l'applicazione dell'eventuale sanzione pecuniaria è rimessa esclusivamente all'ente locale e, in particolare, agli uffici del comune appositamente preposti alla liquidazione delle competenze, cui spetterà, pertanto, di valutare la concreta comminazione della sanzione.

A tal fine, il Comune di Roggiano Gravina dovrà fare riferimento ai presupposti e ai principi di carattere generale, previsti dalla L. n. 689/1981 (cfr. artt. 1 e seguenti). A conforto di ciò, l'art. 12 della L. n. 689/1981 statuisce infatti che le disposizioni in materia di sanzioni amministrative *"si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale"* (cfr. ex plurimis, Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 62/2016/VSG e n. 8/2015/VSG).

I provvedimenti adottati dall'Ente dovranno essere successivamente comunicati a questa Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 65/2014/VSG).

Inoltre, il Sindaco, ove non abbia già provveduto, dovrà dare notizia del mancato tempestivo adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.

**P.Q.M**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

**ACCERTA**

il mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011;

**INVITA**



- il Comune di Roggiano Gravina a dare notizia a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, delle decisioni adottate in merito all'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011;
- il Sindaco del Comune di Roggiano Gravina a dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione di fine mandato, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dello stesso articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011;

**DISPONE**

- la trasmissione della presente deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, al Sindaco, al segretario comunale, al responsabile del servizio finanziario ed all'organo di revisione dei conti del Comune di Roggiano Gravina;
- la pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021.

Il Relatore

Tommaso Martino

TOMMASO  
MARTINO  
CORTE DEI  
CONTI  
13.01.2021  
10:53:53  
CET

Il Presidente f.f.


Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI  
CONTI  
13.01.2021  
14:38:35  
CET

Depositata in segreteria il 13 GEN 2021

Il Direttore della segreteria

Elena Russo



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 2 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore della Segreteria  
Catanzaro, 13 GEN 2021 Dr. Elena Russo

